

sentenza, il comproprietario non locatore può esigere direttamente dal conduttore, in contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà che gli compete.

Resta infine un'altra possibilità: che tutte le parti (comproprietari e conduttore) si accordino per stipulare un nuovo contratto in cui tutti i comproprietari assumano la veste di locatori, nel quale potranno essere regolate le modalità di pagamento del canone da parte del conduttore direttamente a ciascuno per la propria quota.

C.O.

DIRITTO E SPORT

22

Regime forfettario ex lege 398/1991

Una associazione sportiva dilettantistica in regime ex lege 398/1991 deve versare l'Iva esposta in fattura emessa anche nel caso in cui tale fattura non sia stata saldata? Gli importi fatturati ma non incassati rientrano nel computo del plafond di euro 250 mila richiesto per conservare il regime ex lege 398/1991?

B.L.

Risponde Maurizio Mottola

Con riferimento al primo dei due quesiti, non sussistono dubbi in merito, per cui l'associazione è tenuta a versare l'Iva esposta in fattura emessa, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ancorché il relativo importo non sia stato saldato.

Alcuni dubbi sussistono invece in merito al quesito relativo al computo del plafond. La normativa di riferimento prevede l'adozione del criterio di cassa ai fini del calcolo dell'ammontare dei proventi e quindi della verifica del superamento o meno del plafond di euro 250 mila richiesto per conservare l'adozione del regime ex lege 398/1991.

Detto ciò, è pacifico affermare che gli importi fatturati ma non incassati, non costituendo proventi secondo il criterio di cassa, non possono essere computati al fine del calcolo del plafond.

Tuttavia, in sede di verifica, sia l'amministrazione finanziaria sia la Siae hanno spesso contestato l'uscita dal regime forfettario per superamento del plafond, in seguito al computo degli importi fatturati ma non incassati, sostenendo a supporto di tale contestazione il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi.

Sebbene tale posizione sia criticabile e l'assunto alla base non sia di certa applicabilità, si consiglia la massima prudenza nel calcolo dell'ammontare dei proventi, nel caso di importi fatturati e non riscossi, in considerazione delle gravi eventuali conseguenze che da ciò potrebbero derivare in sede di verifica.

22

Ricevute per quote associative

Quali documenti deve emettere una associazione sportiva dilettantistica all'atto della riscossione delle quote di iscrizione e delle quote periodiche di frequenza alle attività sportive?

Risponde Maurizio Mottola

L'associazione deve rilasciare, a titolo di quietanza, ricevute non fiscali all'atto della riscossione delle quote di iscrizione (la quota associativa, ovvero l'importo che occorre corrispondere al fine di assumere lo status di associato), sulle quali non sussiste l'obbligo di apporre marca da bollo, indipendentemente dall'importo.

Altrettanto deve fare al momento della riscossione della quota periodica per la frequenza alle attività sportive, con la differenza che, in questo caso, occorre apporre una marca da bollo dell'importo pari a 1,81 euro per importi superiori a 77,46 euro.

22

Convocazione delle assemblee

Esistono norme specifiche che stabiliscono le modalità di convocazione delle assemblee dei soci e del direttivo di una associazione sportiva dilettantistica?

F.L.

Risponde Maurizio Mottola

Le regole che disciplinano la vita associativa e, in particolare, il funzionamento degli organi sociali (assemblea dei soci e consiglio direttivo) sono quelle contenute nello Statuto.

Il codice civile concede infatti ampia autonomia in merito alla individuazione delle norme su ordinamento e amministrazione degli enti di tipo associativo.

Ne consegue che non esistono norme specifiche in materia poiché sono gli stessi associati che devono stabilirle in funzione delle caratteristiche peculiari e specifiche.

Le modalità di convocazione delle assemblee dei soci e del direttivo possono essere quelle della comunicazione mediante raccomandata, e-mail, affissione in bacheca presso la sede sociale, consegna personale e brevi manu, a seconda del caso specifico.

Si consiglia di non adottare Statuti standardizzati che, per esempio, prevedono le convocazioni delle assemblee mediante comunicazione via e-mail quando la maggioranza degli associati non dispone di una casella di posta elettronica o quando in sede di raccolta dati anagrafici, all'atto della ammissione a socio, non si è provveduto a richiederla.

Oppure modalità di convocazione mediante invio di raccomandata quando il numero degli associati è elevato e tale forma comporterebbe una spesa ingente e inutile oltre che un aggravio in termini di lavoro amministrativo.

La modalità più agevole è sicuramente quella della affissione in bacheca, con l'avvertenza di elaborare un foglio firme per presa visione da allegare agli atti e conservare, al fine di superare la prova dell'avvenuta idonea comunicazione a tutti gli interessati.

22

Istruttori sportivi

Alla luce della riforma del lavoro (in particolare della parte relativa alle c.d. finte partite Iva), si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità da parte degli istruttori sportivi di accedere al regime dei minimi, nel caso in cui questi intendano aprire partita Iva e fattu-

rare le prestazioni di lavoro autonomo eseguite nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica.

C.U.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'articolo 69-bis del dlgs 276/2003 (Riforma Biagi) - «Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo», come modificato dalla Riforma Fornero (legge 92/2012, come modificata dal dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 - Decreto Sviluppo):

«1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

Pertanto, a norma di tale articolo, le prestazioni del titolare di partita Iva sarebbero riqualficate quali rapporti di co.co.co. se ricorressero due dei tre presupposti indicati al comma 1, mentre rimarrebbero prestazioni di lavoro autonomo se ricorresse uno dei presupposti di cui al comma 2, ovvero uno di quelli di cui al comma 3.

In conclusione, l'istruttore sportivo potrebbe qualificarsi come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva e, come tale, accedere, in presenza dei requisiti specifici, previsti dalla norma in vigore, al regime agevolato dei c.d. contribuenti minimi.

Di fatto però, almeno fino a quando non saranno fornite interpretazioni autentiche, non si può consigliare all'istruttore di percorrere la strada prospettata.

Questi infatti potrebbe correre il rischio (con conseguenze anche in capo all'associazione sportiva cui sono indirizzate le prestazioni) di una contestazione con conseguente riqualficazione della natura del rapporto di lavoro, alla luce dell'articolo 69-bis del dlgs 276/2003.

A sostegno di tale tesi i numerosi e seguenti gravi dubbi posti dalla lettura della disposizione richiamata, in generale e con riferimento specifico al caso dell'istruttore sportivo:

- termine di decorrenza della riqualficazione del rapporto - nella norma non è espressamente specificato;

- postazione fissa - nella norma non è specificato cosa si intenda per postazione fissa (l'istruttore che si reca presso un centro sportivo dispone di una postazione fissa?) e non è specificato se la disponibilità di una postazione fissa si deve protrarre per un determinato periodo di tempo;

- presenza di più committenti - nella norma non viene specificato se il rapporto viene riqualficato nei confronti di tutti i committenti (se l'istruttore presta la propria attività in diversi centri sportivi, viene riqualficato il rapporto di lavoro nei confronti di tutti i centri sportivi?);

- competenze tecniche - nella norma non viene specificato cosa si intende per competenze tecniche (a quali competenze, che pur sussistono, ci si deve riferire nel caso di istruttore sportivo?)

A tali dubbi si aggiungono poi quelli, non meno gravi e critici, relativi alla applicazione (in caso di riqualficazione del rapporto di lavoro) delle sanzioni per:

- omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali;

- omessa presentazione degli adempimenti specifici del datore di lavoro, fiscali e non;

- omessa comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro dipendente o assimilati;

- oltre che alla eventuale successiva riqualficazione da co.co.co. a lavoro a tempo indeterminato, in assenza di progetto.

22

Somministrazione di alimenti

Per poter esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una associazione sportiva dilettantistica, è previsto il possesso di deter-